



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

## DESIGNAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (ARIA S.P.A.)

---

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

#### COMUNICA

che, ai sensi delle disposizioni sotto riportate, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione di tre componenti effettivi – di cui uno con funzioni di presidente – e di due supplenti del collegio sindacale di ARIA S.p.A.:

- legge regionale 3 aprile 2019, n. 6 (Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) - Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.);
- Statuto della società, articolo 18.

Si rammenta che alla società si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2399 del codice civile, nonché, per la composizione del collegio, quelle concernenti la parità di genere.

**Durata incarico:** data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (articolo 18, comma 2, statuto della società).

**REQUISITI:** i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

---

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

**Le autocandidature sono inammissibili.**

Il modulo da utilizzare per proporre una candidatura è disponibile nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)) ed è così composto:

- 1) un **frontespizio**, che deve essere compilato in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati chiaramente e sottoscritta da parte del proponente stesso;
- 2) una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il candidato deve compilare e sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestandone la veridicità e completezza, per effettuare le dichiarazioni previste per legge**. Al modulo di candidatura è allegata l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Con tale dichiarazione il candidato rilascia la liberatoria con cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).

**Alla proposta di candidatura devono essere allegati:**

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, includente gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 3) la dichiarazione integrativa sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato 1**), ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara l'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza di cui all'articolo 18 dello statuto della società e di cui agli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

L'Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione di certificazioni presso le competenti Autorità e/o banche dati.

**Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili.** È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

---

**Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio delle**

**ore 12.00 di mercoledì 21 aprile 2021**

**Le proposte di candidatura devono pervenire al Consiglio regionale** mediante (opzioni alternative):

- 1) **consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
- 2) **spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d'Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;

**3) trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – al seguente indirizzo:**  
[protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it).

---

Si riportano, per ulteriore chiarezza:

- un estratto dell'articolo 18 dello statuto societario:

**“Art. 18**

**Collegio sindacale**

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni applicabili alla Società, tempo per tempo vigenti.

2. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., il socio **Regione Lombardia**, a mezzo dei competenti suoi organi, e comunque con successiva formalizzazione dell'assemblea della società, **designa**, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, **il Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti; tra i sindaci effettivi è designato il Presidente; tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali**. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono sempre rieleggibili.

3. **Alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale si provvede in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.**

4. **Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 del codice civile. Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci coloro che rivestano la stessa carica in più di due ulteriori collegi.** Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., **i sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Lombardia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.**

5. In caso di cessazione dei sindaci la sostituzione avviene nel rispetto della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'articolo 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.”;

- gli articoli 2382 e 2399 del codice civile:

**“Art. 2382**

**Cause di ineleggibilità e di decadenza**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Art. 2399**

**Cause d'ineleggibilità e di decadenza**

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi”.

---

**Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili** e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)).

Per ottenere chiarimenti o informazioni relative alle nomine contattare l'Unità Operativa Lavori d'Aula, Atti e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono 02/67482. 758 – 496.

Milano, 29 marzo 2021

Il Presidente  
f.to Alessandro Fermi

**PROPOSTA DI CANDIDATURA COLLEGIO SINDACALE ARIA S.P.A.**

**Dichiarazione integrativa specifica del candidato richiesta dal comunicato**

Il sottoscritto

---

con riferimento alla candidatura alla carica di componente effettivo/supplente del Collegio sindacale di ARIA S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000,

dichiara

- di non incorrere nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello statuto della società ARIA S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l'ineleggibilità ovvero la decadenza dall'ufficio previste dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

Luogo, data

---

Firma del dichiarante